



**FUNZIONE DI CONFORMITA'**  
**POLICY PER LE OPERAZIONI CON**  
**PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

<i>Redatto da:</i>	KPMG Advisory S.p.A. Servizio Contabilità e Bilancio Funzione di Conformità Interna
<i>Alla c.a. di:</i>	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
<i>Approvata</i>	Consiglio di Amministrazione del 28/09/2015

## **INDICE**

- 1. PREMESSA**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. DEFINIZIONI**
- 4. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITA' CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**
- 5. IL PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI RILEVANTE AI FINI CONSOB E BANCA D'ITALIA**
- 6. LE OPERAZIONI RILEVANTI**
  - 6.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: INDICI DI RILEVANZA**
    - 6.1.1 Indice di rilevanza del controvalore
    - 6.1.2 Indice di rilevanza dell'attivo
    - 6.1.3 Indice di rilevanza delle passività
    - 6.1.4 Operazioni con caratteristiche omogenee
  - 6.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**
  - 6.3 CASI DI ESCLUSIONE**
- 7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ANCHE ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 136 TUB**
- 8. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI**
  - 8.1 LIMITI PRUDENZIALI**
    - 8.1.1 Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Collegati
    - 8.1.2 Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Collegati
  - 8.2 RIPRISTINO**
  - 8.3 MONITORAGGIO**
- 9. PROCEDURA – CRITERI GENERALI**
- 10. INFORMAZIONI AL PUBBLICO**
  - 10.1 INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
  - 10.2 INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
- 11. INFORMATIVA INTERNA**
- 12. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE**
  - 12.1 GESTIONE DELLE CASISTICHE EX ART. 2391 DEL CODICE CIVILE
  - 12.2 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL "PERSONALE PIU' RILEVANTE"

## **1 - PREMESSA**

In ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di operazioni con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., anche sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato degli Amministratori Indipendenti, adotta il presente documento ("Policy per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati", in seguito "Policy"), relativo alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Tale documento disciplina le operazioni poste in essere dalla Banca con le parti qualificabili come correlate e i soggetti qualificabili come collegati e connessi, mirando a garantire il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame ed eventuale approvazione delle operazioni effettuate con un soggetto della specie. Il presente documento, sviluppato nella consapevolezza che l'identificazione di apposite procedure deliberative unitamente a soluzioni organizzative appropriate, anche in funzione della dimensione e dell'operatività della Banca, costituiscono elemento essenziale al presidio del rischio insito nell'operatività con soggetti "vicini" ai centri decisionali della Banca, ha lo scopo di:

- individuare i soggetti qualificabili come "Parti Correlate" e "Soggetti Collegati" in conformità alle disposizioni di vigilanza e regolamentari vigenti;
- individuare regole interne atte a disciplinare e garantire la trasparenza, la correttezza sostanziale e formale delle procedure deliberative delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- stabilire le soluzioni organizzative più idonee alla gestione e monitoraggio delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati unitamente alle modalità di adempimento degli obblighi informativi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti e applicabili.

## **2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente documento è stato redatto in considerazione delle seguenti disposizioni normative:

- disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati emanate da Banca d'Italia in data 12 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti;
- regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n.17221 del 12 Marzo 2010 modificato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento Consob") e comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

La materia è inoltre regolata da:

- artt. 2391 e 2391 bis del Codice Civile in materia di conflitti di interesse e regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate;
- decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), artt. 53, 67, 136, 137 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF);
- principio contabile internazionale IAS 24 – informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate;
- regolamento CE n. 1126/2008, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009;
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività a rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei Soggetti Collegati.

### 3 - DEFINIZIONI

Si riporta, di seguito, un tabella riepilogativa delle definizioni rilevanti contenute nelle disposizioni normative:

<b>Amministratore Indipendente</b>	L'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato oppure abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.
<b>Amministratore indipendente non correlato</b>	L'Amministratore Indipendente che non è controparte di una determinata operazione e Parte Correlata di quest'ultima.
<b>Attività di rischio</b>	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi <sup>(1)</sup> .
<b>Banca</b>	La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Controllo</b>	Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.  Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

	<p>Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;</li> <li>• il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;</li> <li>• il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;</li> <li>• il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.</li> </ul>
<b>Controllo Congiunto</b>	<p>La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;</li> <li>• gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute.</li> </ul>
<b>Controllo indiretto</b>	<p>Il controllo esercitato per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	<p>Coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Società, come gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci, sia effettivi che supplenti e la Direzione Generale.</p>
<b>Documento Informativo</b>	<p>Il documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché ad operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che superino le soglie di rilevanza (cfr. art. 5 Regolamento Consob), redatto nei casi indicati dal Regolamento Consob.</p>
<b>Esponenti aziendali</b>	<p>Dirigenti con "Responsabilità strategiche", con riferimento alle banche, società finanziarie capogruppo o un intermediario vigilato.</p>
<b>Influenza Notevole</b>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.</p> <p>Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.</p> <p>Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale</p>

	<p>influenza non possa essere chiaramente dimostrata.</p> <p>La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.</p> <p>L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;</li> <li>• la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;</li> <li>• la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata</li> <li>• l'interscambio di personale dirigente;</li> <li>• la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.</li> </ul>
<b>Influenza Notevole Indiretta</b>	L'influenza notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.
<b>Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati</b>	Le operazioni di cui al capitolo 6.
<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>	Le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 6.3 lettera <i>i</i> .
<b>Operazioni Ordinarie</b>	<p>Le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, di cui al paragrafo 6.3 lettera <i>i</i>. Nell'individuare le si considerano i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconducibilità all'ordinaria attività;</li> <li>• oggettività delle condizioni;</li> <li>• semplicità dello schema economico-contrattuale;</li> <li>• contenuta rilevanza quantitativa;</li> <li>• tipologia di controparte.</li> </ul>
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	Le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 6.1.
<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	Le operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 6.2.
<b>Partecipante</b>	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss del TUB
<b>Parte Correlata non finanziaria</b>	I soggetti di cui al capitolo 5.
<b>Parti Correlate</b>	I soggetti di cui al capitolo 5.
<b>Patrimonio di vigilanza</b>	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
<b>Personale Rilevante</b>	I soggetti identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.
<b>Politiche di</b>	Le politiche adottate dalla Banca in ottemperanza delle disposizioni di

<b>Remunerazione</b>	vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia il 30 marzo 2011, come successivamente aggiornate e specificate.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Stretti Familiari</b>	Parenti fino al secondo grado che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere il coniuge non legalmente separato o il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto correlato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
<b>Società Controllata</b>	Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
<b>Società Collegata</b>	Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
<b>Socio non Correlato</b>	Il soggetto al quale spetta il diritto di voto diverso dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Banca.
<b>Soggetto Collegato</b>	I soggetti di cui al capitolo 5.
<b>Soggetto Connesso</b>	L'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

#### **4 - IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati possono essere così sintetizzate:

- individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa di riferimento (attività una tantum, da aggiornare periodicamente);
- verifica della presenza della controparte nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- definizione delle procedure con coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca, degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate;
- rilevazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Policy e conseguente sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza o come operazione esclusa (cfr. capitolo 6)
- eventuale coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nell'istruttoria

dell'operazione con acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante espresso da parte degli Amministratori Indipendenti, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;

- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte.

## **5 - IL PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI RILEVANTE AI FINI CONSOB E BANCA D'ITALIA**

Consob e Banca d'Italia nella specificazione dei presupposti per l'individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati si differenziano per alcuni elementi:

- **Consob prevede che un soggetto sia correlato<sup>1</sup> ad una società se:**
  - a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
    - controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima<sup>2</sup>;
    - esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti.
  - b. è una società collegata della società.
  - c. È una joint venture in cui la società è una partecipante.
  - d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante.
  - e. è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d).
  - f. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto della società.
  - g. è un fondo pensionistico complementare costituito a favore dei dipendenti della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- **Banca d'Italia compone invece il perimetro dei Soggetti Collegati comprendendo i soggetti "Parti Correlate", i soggetti "Parti Correlate non finanziarie" nonché i soggetti a questi "connessi".**

---

<sup>1</sup> Si rammenta che il principio contabile IAS 24 – cui la Consob fa riferimento per ogni adempimento di informativa societaria – identifica il perimetro delle parti correlate e prescrive alle società interessate dai principi stessi una dettagliata rendicontazione sulle operazioni compiute con tali entità.

<sup>2</sup> Consob, con Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010, precisa che sebbene non sia esplicitamente contemplata l'ipotesi in cui l'influenza notevole sia esercitata da più soggetti in modo congiunto, il riferimento alla partecipazione quale elemento ai fini della determinazione della presenza di un'influenza notevole comporta che più soggetti possono concorrere alla determinazione dell'influenza dominante (ad esempio in presenza di un patto parasociale).



A tal proposito **Banca d'Italia definisce come Parte Correlata:**

- l'esponente aziendale;
- il partecipante;
- il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Inoltre **Banca d'Italia definisce come Parte Correlata Non Finanziaria:**

- la parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria<sup>3</sup> (che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; oppure la società avente per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detiene investimenti in un'unica impresa finanziaria);
- la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- il partecipante ed una delle Parti Correlate di cui ai punti 3 e 4 che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria.

**È considerato invece Soggetto Connesso:**

- la società e l'impresa anche costituita in forma non societaria controllata da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

La Banca deve provvedere ad elaborare un elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

---

<sup>3</sup> Documento di consultazione di Banca d'Italia 2009 "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari".

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati devono essere eseguite tramite apposite procedure informatiche.

Gli esponenti aziendali inclusi nell'elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati devono essere avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione, consentendo alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Qualora una struttura operativa della Banca, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'elenco delle Parti Correlate, la Banca deve tempestivamente provvedere a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato verrà considerato come Parte Correlata.

L'elenco delle Parti Correlate deve essere oggetto di adeguata diffusione all'interno della Banca e viene sottoposto almeno annualmente all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Ogni successivo aggiornamento della documentazione interna relativa alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati viene comunicato tramite circolare interna.

## **6 - LE OPERAZIONI RILEVANTI**

Nel realizzare direttamente Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Banca si attiene alla procedura oggetto del presente documento, individuata al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

È un'Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati qualunque transazione che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione (cfr. paragrafo 6.3).

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati si possono distinguere in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni riconducibili a casi di esclusione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza sono oggetto del presente Regolamento.

Le operazioni riconducibili a casi di esclusione, di cui al seguente paragrafo 6.3, sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative.

## **6.1 - OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: INDICI DI RILEVANZA**

Un'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza:

**6.1.1. Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente bilancio annuale depositato<sup>4</sup>.

Se le previsioni contrattuali dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le previsioni contrattuali dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**6.1.2 Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (si prende a riferimento il più recente bilancio annuale depositato).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisto e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**6.1.3 Ai soli fini Consob si rileva anche l'indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca (si prende a riferimento il più recente bilancio annuale depositato).

**6.1.4 Sono altresì Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni non qualificabili singolarmente come tali, ma aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario,** concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Banca, e che superino, ove cumulativamente considerate, le suddette soglie di rilevanza.

## **6.2 - OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

La Banca considera Operazioni di Minore Rilevanza, le operazioni concluse con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione di cui al successivo paragrafo 6.3.

## **6.3 - CASI DI ESCLUSIONE**

**Sono escluse dal novero delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati:**

- a. le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (cfr. art. 2389 c.c., co. 1);
- b. le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- c. le deliberazioni assembleari, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (cfr. art. 2402 c.c.);
- d. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- e. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- f. le Operazioni di Importo Esiguo. Per tali si intendono tutte quelle di importo non eccedente Euro 250.000,00 da intendersi sempre e comunque come impegno globale del richiedente e del suo "gruppo parti correlate".
- g. le Operazioni Ordinarie effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato. Per tali si intendono: le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa (incluse le operazioni da compiersi per il tramite delle Società Controllate e l'attività operativa delle stesse) e della connessa attività finanziaria, effettuate a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Per un elenco dettagliato dei casi di esclusione si rimanda al Regolamento delle Procedure per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

---

<sup>4</sup> Intendendosi il bilancio per il quale sono stati assolti i termini di pubblicazione previsti per legge.

La Banca si riserva la facoltà di stabilire, sulla base della tipologia di operazione, i parametri di riferimento utili per considerare le Condizioni applicate come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Si considerano “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate oppure da prezzi imposti, oppure quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all’esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

La delibera inerente tali operazioni deve possedere i requisiti che diano prova del carattere “ordinario” della delibera stessa. Sia agli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

## **7 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ANCHE ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 136 DEL TUB**

L’art. 136 – obbligazioni degli esponenti bancari - del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) espone le regole da osservare con riferimento alle obbligazioni assunte “direttamente o indirettamente” dagli esponenti bancari nei confronti dell’istituto al quale gli stessi appartengono e definisce i soggetti sottoposti a tali precisi vincoli.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 136 “chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori”.

L’ambito di applicazione dell’art 136 è stato recentemente modificato e ridotto dall’articolo 24-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ne ha soppresso i commi 2 e 2-bis, escludendo quindi una serie di situazioni connesse agli esponenti aziendali.

### **I soggetti interessati dall’art. 136 del TUB sono quindi:**

- soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della banca;
- soggetti che, sulla base di accordi “parasociali”, sono in grado di nominare uno o più membri degli organi di amministrazione o controllo della banca;

- soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella banca.

**Le operazioni interessate dall'art. 136 del TUB sono le obbligazioni contratte con la banca.**

In particolare, **in caso di operazioni di minore rilevanza che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB**, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei presenti e col parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, con l'aggiunta dei seguenti adempimenti, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c), e) ed f) e 13, comma 5 del Regolamento Consob:

- le strutture interne competenti forniscono con congruo anticipo informativa completa ed adeguata in merito alle operazioni al Consiglio di Amministrazione, indicando oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
- il verbale di delibera riporta specifiche indicazioni circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni applicate.

**Per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB** in aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza valgono le seguenti indicazioni:

- le Strutture interne competenti sono tenute a coinvolgere nella fase dell'istruttoria e delle trattative il Comitato attraverso l'invio di un'informativa completa e tempestiva in ordine alle operazioni;
- il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative;
- deve essere presentato il Documento informativo, di cui al paragrafo 10.1. lettera a).

## **8 - LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI**

### **8.1 - LIMITI PRUDENZIALI**

In base a quanto disposto da Banca d'Italia l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, deve essere contenuta entro precisi limiti riferiti al patrimonio di vigilanza. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti i conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

L'assunzione di attività di rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti, in vigore a far tempo dal 31 dicembre 2012, qui di seguito indicati:

### **8.1.1: verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Collegati:**

- a. 5% nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. 7,5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto a o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. 15% negli altri casi.

### **8.1.2: verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Collegati:**

- a. 5% nel caso di una parte correlata che sia esponente aziendale;
- b. 7,5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- c. 10% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto e o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d. 20% negli altri casi.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza non sono incluse nelle attività di rischio.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono stabilite, altresì, delle soglie di attenzione rispetto al limite di esposizione nei confronti dei soggetti collegati, dalla Banca secondo lo schema sotto riportato:

- Al raggiungimento del 20% del limite complessivo dei Soggetti Collegati è stabilito un alert che il Risk Manager provvederà a verificare;
- In riferimento al limite dell'assunzione di attività di rischio nei confronti del singolo gruppo di Soggetti Collegati è stabilito un alert al 4% che il Risk manager provvederà a verificare.

Sarà cura del Risk Manager, in caso di avvicinamento alle soglie, indicare le criticità nella Relazione Rischi informando il Consiglio di Amministrazione al fine di intraprendere misure correttive.

## **8.2 - RIPRISTINO**

La Banca deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti dalla volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro sarà trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo II, Capitolo 1 della Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; in particolare nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

### **8.3 - MONITORAGGIO**

La Banca è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi e del superamento delle soglie di rilevanza, anche per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Banca.

## **9 - PROCEDURA - CRITERI GENERALI**

Ai fini dell'applicazione della disciplina oggetto della presente Policy la Banca, in attuazione di quanto disposto da Consob e Banca d'Italia, adotta uno specifico iter procedurale per l'approvazione delle Operazioni Rilevanti effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati, quali le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore che di minore rilevanza (escluse le operazioni di importo esiguo), previo parere obbligatorio, ma non vincolante, di un Comitato costituito dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti (di seguito "il Comitato"), coinvolto anche nella fase di pre-delibera e chiamato a esprimersi con un parere motivato.

Nel caso sia presente un solo Amministratore Indipendente Non Correlato, oppure due Amministratori Indipendenti Non Correlati, la Cassa può avvalersi del parere di questi in accordo con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d'Italia.



Qualora non vi sia nemmeno un Amministratore Indipendente Non Correlato presente, il parere deve essere reso dal Collegio Sindacale<sup>5</sup>, oppure da un Esperto Indipendente.

Ai fini della redazione del parere, gli Amministratori Indipendenti non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo.

La documentazione istruttoria e il parere degli Amministratori Indipendenti possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax.

L'attività svolta dal Comitato o dall'Amministratore Indipendente è documentata, ai fini della presente Procedura, esclusivamente dal parere congiunto o separato reso dagli Amministratori Indipendenti.

I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea). Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico di cui al capitolo 10, come previsto dal Regolamento Consob.

Per la descrizione analitica dello specifico iter procedurale che la Banca adotta ai fini dell'approvazione delle Operazioni Rilevanti effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati si rimanda al Regolamento delle Procedure per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

## **10 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO**

### **10.1 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibera n 17389 del 23 giugno 2010) all'art. 5:

- a. Nei casi in cui la Banca ponga in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, essa predisponde un documento informativo che riporti almeno le seguenti informazioni:
  - rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parti correlate;
  - caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
  - parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'operazione;

---

<sup>5</sup> Ove i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, essi ne danno notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- motivazioni economiche e convenienza per la società dell'operazione;
  - qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso;
  - modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari;
  - qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro indicando l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi;
  - elementi essenziali dei pareri (assunzioni utilizzate e condizioni a cui il parere è subordinato, eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione, metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo, importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati, valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato, criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo, fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione, principali parametri o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.
  - effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
  - nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE;
  - organi e amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.
- b. La Banca predisporre il documento informativo appena descritto anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del già richiamato regolamento Consob.
- c. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il predetto documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente oppure, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

- d. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni così come descritte al punto b del presente paragrafo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregate per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- e. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art.5 del già richiamato regolamento Consob la banca mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) del presente paragrafo o sul sito internet, gli eventuali pareri di consiglieri indipendenti, del collegio sindacale e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la banca può pubblicare i soli elementi indicati al punto a) motivando tale scelta.
- f. Qualora un'operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi del predetto paragrafo punto a) , le seguenti informazioni:
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  - la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
  - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
  - l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

## **10.2 - INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Secondo quanto disposto dal principio contabile internazionale N.24, allo scopo di fornire all'utilizzatore del bilancio la possibilità di formarsi un'opinione circa gli effetti dei rapporti con Parti Correlate sull'impresa che redige il bilancio, è opportuno illustrare i rapporti di controllo indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

Se sono state effettuate operazioni con Parti Correlate, la Banca in sede di predisposizione del Bilancio indica la natura dei rapporti con Parti Correlate, la tipologia e i dettagli delle operazioni effettuate ai fini di una migliore comprensione del bilancio.

Gli elementi necessari per la comprensione del bilancio includono normalmente:

- a. volume delle operazioni, in valore assoluto o percentuale;
- b. valore assoluto o percentuale dei saldi di bilancio;
- c. politiche dei prezzi adottate.

## **11 - INFORMATIVA INTERNA**

Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale viene fornita una completa informativa almeno annuale sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato devono essere singolarmente comunicate non appena deliberate.

Al Consiglio di Amministrazione viene fornita una informativa trimestrale sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse in attuazione delle delibere quadro.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute e sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale o l'esperto indipendente incaricato abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

## **12 – LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **12.1 GESTIONE DELLE CASISTICHE EX. ART. 2391 DEL CODICE CIVILE**

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare 263/06, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

### **12.2 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL “PERSONALE PIÙ RILEVANTE”**

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi hanno interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori. Si considerano comunque escluse tutte le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard da intendersi quelle rientranti nelle Facoltà Delegate tempo per tempo al Responsabile Area Commerciale o equivalenti e non migliorative rispetto a quelle applicate al personale dipendente. La Banca prevede che per tutte le operazioni, tranne per quelle rientranti nei casi di esclusione indicati in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, l'Organo competente ad assumere il provvedimento è il Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd " personale più rilevante", tranne quelle escluse, sono oggetto di informativa annuale al Comitato degli Amministratori indipendenti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.